

SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 16 dicembre 2015

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE (n. 237)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è volto all'attuazione della delega legislativa conferita con la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per il recepimento della direttiva 2013/53/UE;

ricordato che la legge 7 ottobre 2015, n. 167, delega il Governo ad adottare decreti legislativi di revisione e integrazione dell'attuale codice della nautica da diporto (decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171) e tra i principi e criteri direttivi figura il criterio di cui alla lettera *bb*) che prevede l'adeguamento del codice alla direttiva 2013/53/UE. A tale riguardo la relazione illustrativa del Governo, che accompagna lo schema di decreto in titolo, precisa che in sede di attuazione della citata delega conferita con la legge n. 167 del 2015 potrà essere meglio operato il coordinamento del codice della nautica da diporto con il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/53/UE;

rilevato che la direttiva 2013/53/UE abroga e si sostituisce alla direttiva 94/25/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, che era stata adottata nel quadro della realizzazione del mercato interno al fine di armonizzare le caratteristiche di sicurezza delle imbarcazioni da diporto in tutti gli Stati membri e di rimuovere gli ostacoli al commercio delle imbarcazioni da diporto tra Stati membri;

considerato che la direttiva 2013/53/UE, oltre a incorporare la normativa della citata direttiva 94/25/CE, apporta novità in tema di requisiti ambientali, per tenere conto degli sviluppi tecnologici del mercato, nonché – al fine di assicurare la coerenza con la normativa di settore relativa ad altri prodotti, dettata dalla decisione n. 768/2008/CE – provvede a modificare alcune definizioni, gli obblighi generali degli operatori economici, la presunzione di conformità, le norme sulla marcatura CE, le prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, e le procedure relative a prodotti che comportano rischi;

Al Presidente
della 8^a Commissioni permanente
S E D E

rilevata la corrispondenza sostanziale tra lo schema di decreto legislativo in titolo – che si compone di 48 articoli e 17 allegati tecnici – con i contenuti dell’articolato della direttiva 2013/53/UE e dei suoi allegati, nonché con i moduli relativi alla progettazione e costruzione allegati alla citata decisione n. 768/2008/CE;

preso atto che gli articoli 31 e 32 dello schema di decreto comprendono anche disposizioni necessarie a consentire l’abrogazione del decreto ministeriale n. 175 del 2003, recante disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti;

considerato che la direttiva 2013/53/UE prevede un regime transitorio, fino al 18 gennaio 2017, per consentire la messa sul mercato di prodotti conformi alla vecchia direttiva 94/25/CE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito il fatto che gli articoli 20 e 21, concernenti le emissioni di gas di scarico e acustiche – in aggiunta a quanto prescritto dai corrispondenti articoli 21 e 22 della direttiva – prevedono anche l’applicazione delle prescrizioni di cui all’allegato XIII (verifica delle emissioni di gas e acustiche su un campione), mentre il corrispondente all’allegato VII della direttiva è invece richiamato unicamente in relazione all’utilizzo del modulo F (allegato IX dello schema di decreto) sulla “conformità al tipo”;

in relazione al fatto che la scadenza del termine per la trasposizione della direttiva 2013/53/UE nell’ordinamento interno è stabilita dalla stessa direttiva al 18 gennaio 2016, si auspica un celere *iter* parlamentare e di adozione definitiva del decreto in titolo, al fine di evitare la concreta possibilità che la Commissione europea, in applicazione di un meccanismo automatico interno, apra una nuova procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per mancato recepimento.

Valeria Cardinali